

Michela Moscon

Via Cavalleggeri, 14/C / 31100 Treviso

Tel 0422 304115 Fax 0422 319389

e-mail: avvocato.moscon@studiolegalemoscon.it

c.f. MSCMHL66A44L407X / p.i. 03122660263

TRIBUNALE DI TREVISO

Ricorso

per l'ammissione alla Procedura di Ristrutturazione dei Debiti del

Consumatore ex artt. 67 e ss. del c.d. Codice della Crisi

Nell'interesse del sig. Silvestro Giardina, nato a Palermo (PA) il 25/03/1981, C.F.: GRDSVS81C25G273U, residente a Silea (TV), Via Giuseppe Verdi, 12, rappresentato e difeso **dall'Avv. Michela Moscon** (C.F. MSCMHL66A44L407X) del Foro di Treviso ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Treviso, Via Cavalleggeri n. 14/c, legittimata in virtù di mandato in calce al presente atto, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente n. di fax 0422304115 o al seguente indirizzo PEC:

michelamoscon@pec.ordineavvocatireviso.it

* * * * *

Sommario:

- a) Premessa – **pag. 2** -;
- b) Storia del ricorrente – **pag. 4** -;
- c) Fondi di finanziamento del piano e patrimonio dell'istante – **pag. 10**
- ;
 - i. Patrimonio immobiliare – **pag. 12** -;
 - ii. Patrimonio mobiliare – **pag. 13** -;
- d) Situazione economico familiare – **pag. 15** -;
- e) Situazione debitoria e suddivisione in classi – **pag. 19** - ;
 - i. Classe 1: crediti in prededuzione;
 - ii. Classe 2: crediti privilegiati;



Michela Moscon

Via Cavalleggeri, 14/C / 31100 Treviso

Tel 0422 304115 Fax 0422 319389

e-mail: avvocato.moscon@studiolegalemoscon.it

c.f. MSCMHL66A44LA07X / p.i. 03122660263

- iii. Classe 3; crediti chirografari;
- iv. Crediti sopravvenuti;
- f) Proposta di piano di ristrutturazione e convenienza dello stesso –
pag. 21 -;
- g) Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque
anni ed atti impugnati dai creditori – assenza – **pag. 26 -;**

* * * * *

PREMESSA.

Il presente ricorso si basa sulla sussistenza, in capo al signor Giardina, dei presupposti per l'accesso alla procedura in oggetto, e cioè che il ricorrente:

- 1) è soggetto persona fisica consumatore, secondo quanto previsto dall'art. 2, lett. e, C.C.I.I.;
- 2) di conseguenza, non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dal c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;
- 3) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della previgente L. 3/2012, né ha beneficiato in quel periodo di un provvedimento di esdebitazione;
- 4) di conseguenza, non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte nella propria vita;
- 5) è in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 del C.C.I.I., ossia di manifesto oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, circostanza questa che non ha



Michela Moscon

Via Cavalligieri, 14/C / 31100 Treviso

Tel 0422 304115 Fax 0422 319389

e-mail: avvocato.moscon@studiolegalemoscon.it

c.f. MSCMHL66A44LA07X / p.i. 03122660263

consentito, e non consente tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni contratte secondo le scadenze originariamente pattuite;

- 6) non ha determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode, in quanto lo squilibrio sopra detto trova origine nelle vicende lavorative della famiglia dell'istante, come meglio si dirà nel prosieguo;
- 7) ha depositato, per il tramite della deducente professionista, avv. Michela Moscon, un'istanza, presso il costituito Organismo di Composizione della Crisi "O.C.C. di Villorba", finalizzata ad ottenere la nomina di professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, così da poter usufruire della procedura prevista dalla summenzionata normativa – O.C.C. che ha quindi aperto la procedura con il numero 76/2024 e nominato quale gestore il dott. Luca Gaiotti di Conegliano, il quale ha accettato l'incarico (docc. 21 e 22);
- 8) ha diligentemente collaborato, con l'assistenza della scrivente, per consentire al nominato gestore la ricostruzione della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- 9) ha presentato, per il tramite della scrivente, il presente ricorso per la ristrutturazione dei propri debiti, sottoponendolo al suddetto professionista per la redazione della relazione prevista dalla Legge.

A fronte di queste premesse e per tutto ciò che segue, il ricorrente

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura di *“Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore”* a norma degli artt. 67 e ss. del C.C.I.I., secondo la proposta



Michela Moscon

Via Cavalleggeri, 14/C / 31100 Treviso

Tel 0422 304115 Fax 0422 319389

e-mail: avvocato.moscon@studiolegalemoscon.it

c.f. MSCMHL66A44LA07X / p.i. 03122660263

di cui al prosieguo del presente atto, corredata dalla relazione attestante la fattibilità della stessa dell'Organismo di Composizione della Crisi adito.

STORIA DEL RICORRENTE

Ai fini di dare al Giudicante una visione complessiva delle vicende che hanno interessato il ricorrente e delle ragioni che l'hanno indotto alla presentazione del presente ricorso, si espone brevemente le cause che hanno determinato il suo attuale stato di sovraindebitamento.

Il signor Silvestro Giardina, età 43 anni è dipendente del Ministero della difesa, come da buste paga prodotte (doc. 6) e percepisce uno stipendio mensile netto di €1940,00.

La famiglia del signor Giardina è composta, oltre che dall'istante, dalla di lui moglie, Giovanna Ranieri e dai due minorenni figli Manuel di 11 anni e Matteo di 6 anni, entrambi studenti della scuola primaria (doc. 15).

Nel 2018, con la nascita del secondo figlio, la coppia realizzò come la casa di abitazione fosse troppo piccola per una famiglia di quattro persone e fosse necessario traslocare in una casa più grande.

All'epoca la signora Ranieri lavorava nell'impresa familiare del fratello, Antonio Ranieri, che aveva un salone di acconciatore. Lo stipendio percepito dalla signora Ranieri/Giardina era di circa €800,00 mensili, come si evince dalle dichiarazioni dei redditi prodotte (doc. 18).

E' grazie al contributo economico di entrambi che la coppia si decise di acquistare un nuovo immobile, piuttosto datato ma di dimensioni congrue, poi adibito ad abitazione principale.



Michela Moscon

Via Cavalligieri, 14/C / 31100 Treviso

Tel 0422 304115 Fax 0422 319389

e-mail: avvocato.moscon@studiolegalemoscon.it

c.f. MSCMHL66A44LA07X / p.i. 03122660263

Per l'acquisto i signori Giardina – Ranieri hanno sottoscritto un mutuo ipotecario trentennale per €135.000,00 (attualmente la rata è pari ad €537,00) (doc. 11).

Tuttavia, al momento dell'acquisto l'istituto bancario (BNL S.p.A.) avrebbe garantito ai signori Giardina un importo sufficiente, oltre che per l'acquisto dell'immobile, anche per la ristrutturazione dello stesso (la casa risaliva agli anni Sessanta – doc 5 - e necessitava di numerose ristrutturazioni). In realtà il mutuo ipotecario ricopriva solo il costo di acquisto dell'immobile, sicché i coniugi sono dovuti ricorrere al credito al consumo: nel corso dell'anno 2019 hanno sottoscritto una serie di finanziamenti con "Findomestic Banca spa" e con la società "Agos Ducato spa" per un importo complessivo (interessi compresi) paria circa € 152.134,00. = (doc. 11).

Più specificatamente i finanziamenti sottoscritti sono:

- 1) Findomestic per €53.250,00 del 28/01/2019 n. 120 rate mensili di importo di €622,24 (doc. 11 a);
- 2) Findomestic, per € 34.777,39 del 07/03/2019, n. 120 rate mensili di importo di € 364,00 (oggetto di cessione del quinto, come emerge dalle buste paga prodotte doc. 11 b));
- 3) Findomestic per €17.230,00 del 05/07/2019 n. 120 rate mensili di importo di €177,00 (prelevato dallo stipendio – doc. 11 c));
- 4) Agos per €20.000,00, n. 120 rate mensili di importo di €283,00 (doc. 11 d);

per un totale complessivo di €1982,00.

La stessa signora Ranieri si è subito attivata per reperire un altro impiego (come operaia acconciatrice o, al limite, come collaboratrice familiare)



Michela Moscon

Via Cavallegeri, 14/C / 31100 Treviso

Tel 0422 304115 Fax 0422 319389

e-mail: avvocato.moscon@studiolegalemoscon.it

c.f. MSCMHL66A44LA07X / p.i. 03122660263

ma l'arrivo dell'emergenza pandemica del 2020 le ha reso impossibile reperire alcun tipo di occupazione, a maggior ragione quella di collaboratrice familiare.

Da allora, ogni mese, pertanto, dallo stipendio del signor Giardina escono €1982,00 (€537,00 + €622,24 + €364,00 + €177,00 + €283,00) somma pari all'intero ammontare dello stesso, ragion per cui il ricorrente non riesce a far fronte ai bisogni della famiglia, che, se ridotti all'osso (senza alcun imprevisto o spesa straordinaria) ammontano a circa €1460,00 mensili (doc. 16).

Si fa presente che le società finanziarie, al momento dell'erogazione dei prestiti, non hanno valutato il merito creditizio del consumatore ex art. 124 bis TUB.

Se fino ad ora la famiglia Giardina è stata in grado di sbarcare il lunario è stato grazie all'aiuto, da lontano, delle rispettive famiglie di origine, sulle quali, tuttavia, non vogliono e non possono più contare.

L'istante si troverà pertanto nella necessità di sospendere il pagamento delle rate di finanziamento delle varie società finanziarie, a meno che egli non venga ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, preservando, tuttavia, la casa di abitazione.

Il signor Giardina (e la di lui moglie, Giovanna Ranieri), nell'intento di mantenere la casa di abitazione hanno pagato regolarmente le rate del mutuo ipotecario, come da attestazione BNL che si produce (doc. 12).

Sia la moglie che i due figli del ricorrente sono fiscalmente a carico: solo lo scorso mese di giugno la signora Giovanna Ranieri ha trovato lavoro come colf a part time (doc. 20), percependo uno stipendio di poche



Michela Moscon

Via Cavalligieri, 14/C / 31100 Treviso

Tel 0422 304115 Fax 0422 319389

e-mail: avvocato.moscon@studiolegalemoscon.it

c.f. MSCMHL66A44LA07X / p.i. 03122660263

centinaia di euro al mese. La signora Ranieri si trova nell'impossibilità di impiegarsi a tempo pieno in quanto al pomeriggio deve dedicarsi alla cura ed allevamento dei due figli, ancora in tenera età, non potendo contare sull'aiuto della propria famiglia di origine (i Ranieri sono calabresi) né di quella del marito (i Giardina sono di Palermo).

Nonostante la situazione lavorativa della moglie si sia risolta, tuttavia, l'attuale reddito del sig. Giardina non è comunque adeguato a permettergli di far fronte alla situazione debitoria accumulata: complice anche una non sempre corretta valutazione del suo merito creditizio da parte degli istituti finanziatori, gli addebiti delle varie linee di credito concesse si sono accumulate fino ad arrivare ad un totale per lui eccessivamente gravoso.

Lo stato di difficoltà finanziaria ha, in conclusione, portato l'esponente a indebitarsi progressivamente con le società finanziarie, contraendo numerosi finanziamenti (spesso di piccolo importo), concessigli sicuramente con troppa leggerezza rispetto alla sua situazione reddituale. E' quindi evidente come le cause dell'indebitamento del sig. Giardina siano da ricercarsi, da un lato, nelle non prevedibili conseguenze delle vicende lavorative della moglie e, dall'altro lato, all'interno di un comportamento di buona fede (per quanto ingenuo) che l'ha spinto a contrarre prestiti per poter acquistare e, soprattutto, ristrutturare la casa di abitazione recentemente acquistata. Nel caso di specie, dal punto di vista giuridico, non paiono certo ravvisabili le preclusioni di cui all'art. 69, comma 1, C.C.I.I.



Michela Moscon

Via Cavalleggeri, 14/C / 31100 Treviso

Tel 0422 304115 Fax 0422 319389

e-mail: avvocato.moscon@studiolegalemoscon.it

c.f. MSCMHL66A44LA07X / p.i. 03122660263

Al riguardo, si evidenzia infatti che la normativa attuale non impone più, a carico del sovraindebitato consumatore, che proponesse istanza di ristrutturazione dei propri debiti ex artt. 67 e ss., C.C.I.I., l'onere di dimostrare la propria "meritevolezza": i presupposti per l'accesso a questa procedura sono anzi meno stringenti rispetto al testo originario della previgente l. 3/2012, in particolare rispetto all'art. 12-bis in tema di piano del consumatore, poiché non viene più fatto cenno né alla ragionevole prospettiva di adempimento dei debiti assunti, né alla proporzionalità nel ricorso al credito. Anzi, la nuova normativa non pone alcuna condizione o presupposto in tal senso, ma solo una condizione soggettiva ostativa, qualora il ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode (art. 69, comma 1, C.C.I.I.) – cfr., in tal senso, Cass. I sez. civ., R.G.N. 19618/2021 del 11.05.2023: *"L'art. 12 bis, comma 3, l. n. 3/2012, nella versione anteriore alla novella del 2020, prevedeva che il giudice potesse omologare il piano del consumatore soltanto in presenza del requisito della «meritevolezza», quando potesse escludersi che il consumatore avesse assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Nel nuovo assetto, definito dall'art. 4 ter d.l. n. 137/2020, l'art. 12 bis comma 2 non contiene più tale previsione e onera il giudice dell'omologa della verifica circa l'ammissibilità e la fattibilità del piano, oltre che dell'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili. L'art. 7, comma 2, lett. d) ter, della l. n. 3/2012 oggi prevede, d'altro canto, che la proposta del piano del consumatore sia*



Michela Moscon

Via Cavalleggeri, 14/C / 31100 Treviso

Tel 0422 304115 Fax 0422 319389

e-mail: avvocato.moscon@studiolegalemoscon.it

c.f. MSCMHL66A44LA07X / p.i. 03122660263

inammissibile ove il debitore abbia «determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode»: tale condizione non era prima contemplata. Si comprende, quindi, ci requisiti per il riconoscimento dell'ammissibilità della proposta e la sua omologazione siano mutati.».

In altre parole, la legge non prevede che, per poter essere ammesso a questo tipo di procedura, il sovraindebitato consumatore debba anche dimostrare le circostanze che hanno originato il suo sovraindebitamento, né di aver tenuto nella formazione dello stesso una condotta diligente, o solo lievemente colpevole. La sua proposta di piano sarà ammissibile salvi i casi in cui emerga che il suo indebitamento è stato determinato da una sua condotta connotata da colpa grave, mala fede o frode.

Il legislatore ha così testualmente previsto per una ragione ben precisa: come si può leggere nella stessa Relazione Illustrativa, “*si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, ... dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare ... indebitamento*”, anche al fine di non “*restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese*”.

D'altronde, al fine di escludere ogni tipo di malafede del signor Giardina, evidenziamo che lo stesso è dipendente dell'esercito, e pertanto era consapevole che non avrebbe potuto occultare il proprio stipendio ai vari creditori.



Michela Moscon

Via Cavalleggeri, 14/C / 31100 Treviso

Tel 0422 304115 Fax 0422 319389

e-mail: avvocato.moscon@studiolegalemoscon.it

c.f. MSCMHL66A44LA07X / p.i. 03122660263

Da quanto il Gestore della Crisi ha potuto verificare, non sono affatto emerse condizioni ostative, né che potessero far ritenere ipotesi alternative rispetto a quanto dichiarato e documentato dall'istante.

Pertanto, i debiti in questione sono stati contratti per necessità di assicurare al proprio nucleo familiare un'abitazione adeguata alle di loro esigenze in seguito all'imprevedibile diniego di BNL di concedere il finanziamento necessario per la ristrutturazione dell'immobile.

Oltre a ciò, la circostanza della perdita di lavoro da parte della signora Ranieri e della difficoltà di trovare una nuova occupazione stabile e adeguatamente remunerata, alla luce della crisi da emergenza pandemica.

Pertanto, al fine di uscire dalla situazione di crisi da sovraindebitamento che si è creata, si ritiene di richiedere che l'istante venga ammesso alla procedura di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore, come previsto dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, proposta che si va di seguito a meglio dettagliare.

* * * * *

FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PIANO e PATRIMONIO dell'ISTANTE

Le somme messe a disposizione dei creditori in funzione del presente piano consisteranno in:

- pagamento in continuità, ex art. 67, comma 5, C.C.I.L., del mutuo ipotecario in corso con la B.N.L. e scadente in data 2048 con rata a tasso fisso pari al 2,25% pari ad euro 537,00 circa e in regolare corso di ammortamento;



Michela Moscon

Via Cavalleggeri, 14/C / 31100 Treviso

Tel 0422 304115 Fax 0422 319389

e-mail: avvocato.moscon@studiolegalemoscon.it

c.f. MSCMHL66A44LA07X / p.i. 03122660263

- n. 48 quote della retribuzione del ricorrente, pari ad euro 400,00 mensili, che verranno versate per i 4 anni successivi all'approvazione del presente piano, e così per un totale complessivo di euro 19.200,00 (diciannovemiladuecento/00).

In merito a come sono state determinate le somme sopra esposte, va premesso che la ristrutturazione dei debiti del consumatore rappresenta una procedura che può essere assimilata ad un concordato coattivo dove, di fronte ad una situazione di sovraindebitamento, la normativa riserva appositamente per il consumatore una specifica e particolare tutela, che consente al giudice di stabilire un rientro del debito proporzionato a quanto il debitore in difficoltà può sostenere anziché all'ammontare effettivo del debito.

Quanto sopra premesso, è però altresì evidente che la misura dell'apporto che il ricorrente mette a disposizione del piano vada stabilita secondo una logica che rispetti lo spirito della disciplina, ossia quello di contemperare il diritto del debitore a uscire dalla situazione di sovraindebitamento con quello dei creditori a ottenere comunque una soddisfazione, sia pur parziale, del proprio credito: pare quindi evidente che non ci si può attendere che il debitore sovraindebitato metta a disposizione della procedura più del proprio patrimonio liquidabile, e del surplus di reddito non strettamente necessario per una dignitosa sopravvivenza del proprio nucleo familiare.

Si ritiene pertanto opportuno provvedere ad una stima del valore dei beni di proprietà dell'istante, anche al fine di prospettare l'alternativa



Michela Moscon

Via Cavallegeri, 14/C / 31100 Treviso

Tel 0422 304115 Fax 0422 319389

e-mail: avvocato.moscon@studiolegalemoscon.it

c.f. MSCMHL66A44LA07X / p.i. 03122660263

liquidatoria ovvero quanto ricavabile dai creditori vendendo questi beni tramite procedura esecutiva.

a) PATRIMONIO IMMOBILIARE.

Nel caso in esame, per quanto riguarda il patrimonio immobiliare del ricorrente, questo è costituito dalla proprietà, in comunione dei beni con la moglie Giovanna Ranieri, dell'unità immobiliare situata in Silea (TV), Via Giuseppe Verdi, gravata da ipoteca di primo grado a favore di BNL a garanzia di un mutuo ipotecario (ex art. 2808 c.c.), CF00000000001461572, il cui debito residuo è pari ad euro 124.936,93 (doc. 12), e che al Catasto dei Fabbricati del Comune di Silea risulta così identificata:

- Fg. 4 mapp. 524. Particella 524, sub 1, Via Giuseppe Verdi n. 12, cat. A/2, classe 2, vani 7,0, rendita € 831,50.

Anche la signora Ranieri è debitore ipotecario in forza del predetto mutuo.

Trattasi di un immobile ipotecato attualmente occupato dal sig. Giardina e dalla sua famiglia. Il suo valore commerciale, come da perizia di stima dell'arch. Giorgio Pavan (per conto di Cerved Group S.p.A. per conto di BNL doc. 5) del 14/11/2018 e la cui valutazione è stata confermata dall'Ing. Bortolin in data 06/12/2024 (come da relazione dell'OCC, doc. 23), è pari a circa € 171.000,00.= ed il valore di vendita forzata (corrispondente ad un ribasso del 25% del valore di mercato) è pari ad € 128.300,00.= (.è del tutto inverosimile supporre l'aggiudicazione al primo esperimento di vendita, che potrebbe, anzi già avvenire con una



Michela Moscon

Via Cavalleggeri, 14/C / 31100 Treviso

Tel 0422 304115 Fax 0422 319389

e-mail: avvocato.moscon@studiolegalemoscon.it

c.f. MSCMHL66A44LA07X / p.i. 03122660263

riduzione fino ad un quarto rispetto al prezzo base d'asta - e così indicando la cifra di €128.300,00 quale probabile prezzo di vendita).

Tenendo conto inoltre del fatto che, per avere il netto ricavo a favore dei creditori rispetto all'ipotesi alternativa della c.d. liquidazione controllata, è necessario considerare, oltre al compenso del liquidatore, le probabili spese della procedura di vendita (quali le spese di pubblicità e il compenso del custode, del delegato alla vendita e del perito estimatore), con riferimento al predetto bene immobile si ritiene che l'alternativa liquidatoria andrebbe, verosimilmente, a soddisfare essenzialmente il solo creditore ipotecario – il tutto, come peraltro attestato dal Gestore della Crisi nella sua relazione.

b) PATRIMONIO MOBILIARE.

Il patrimonio mobiliare del debitore è così composto:

- Autovettura modello Kia, anno immatricolazione 2012, targata EL222MX, il cui valore è stato accertato dall'Ing. Filippo Giomo dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Treviso in circa € 6.000,00. = (doc. 23);
- Autovettura modello Toyota, anno immatricolazione 2004, targata CK038TB, il cui valore è stato accertato dall'Ing. Filippo Giomo dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Treviso in circa € 1.200,00. =;
- Autovettura modello Seat, anno immatricolazione 2012, targata EP986RY, il cui valore è stato accertato dall'Ing. Filippo Giomo dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Treviso in circa € 3.500,00. =;
- c/c cointestato n. 19676, presso la banca Monte dei Paschi di Siena, con un saldo attivo al 07/02/2025 pari ad € 832,24. =;
- Reddito da lavoro dipendente percepito dal Ministero della Difesa



Michela Moscon

Via Cavallegeri, 14/C / 31100 Treviso

Tel 0422 304115 Fax 0422 319389

e-mail: avvocato.moscon@studiolegalemoscon.it

c.f. MSCMHL66A44LA07X / p.i. 03122660263

(esercizio) che attualmente ammonta a circa € 1.900,00. = netti mensili tenuto presente, però, che una parte dello stipendio viene trattenuto da terzi (cessione alla società "*Findomestic Banca spa*").

Si evidenzia, tuttavia, che escluso lo stipendio, il patrimonio mobiliare risulta essenzialmente composto da due automobili:

La prima autovettura è una Kia Sportage tg EL222MX, alimentata a gasolio, indispensabile al ricorrente per i propri spostamenti casa-lavoro; la seconda, una Seat AA tg. EP966RY, viene utilizzata dalla signora Ranieri per gli spostamenti quotidiani e finalizzata soprattutto al trasporto dei ragazzi.

Si evidenzia la presenza anche di una terza autovettura, solo formalmente di proprietà del signor Giardina: trattasi di una Toyota tg. CK038TB, immatricolata nel 2004, utilizzata, di fatto ed in via esclusiva, dalla mamma della signora Ranieri che se ne accolla anche i costi.

La prima (quella utilizzata dal signor Giardina) non viene messa a disposizione del presente piano, in quanto indispensabile per il ricorrente (diversamente dovrebbe ricorrere ad un'auto a noleggio i cui costi imporrebbero al ricorrente un apporto minore mensile alla procedura).

Di converso il debitore intende mettere a disposizione della procedura le altre due autovetture (la Toyota e la Seat in uso alla moglie ed alla suocera) la cui vendita verrà formalizzata solo al termine dei quattro anni di durata proposta del piano

Si evidenzia peraltro che il mezzo Seat AA è stato acquistato per meno di cinquemila euro ed ora ha un valore di appena €3.500,00 (come da



Michela Moscon

Via Cavallegeri, 14/C / 31100 Treviso

Tel 0422 304115 Fax 0422 319389

e-mail: avvocato.moscon@studiolegalemoscon.it

c.f. MSCMHL66A44LA07X / p.i. 03122660263

valutazione dell'Ing. Filippo Giomo dell'IVG – vedi relazione di stima OCC).

Infine, si dà conto che non si rileva la sussistenza di giacenze liquide significative: il sig. Giardina è cointestatario con la moglie di un unico conto corrente presso Monte dei Paschi di Siena, il cui saldo attuale risulta dai recenti accrediti della sua retribuzione e varia continuamente a seconda delle spese correnti da questi sostenute (saldo al 07/02/2025 pari ad € 832, doc. 19).

Pertanto, ciò che l'istante potrà utilmente destinare alla soddisfazione del ceto creditorio è principalmente rappresentato da quota del suo reddito da lavoro dipendente, attualmente pari a un importo mensile di circa 1.940,00 euro netti (media degli importi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi), oltre alla tredicesima mensilità.

* * * * *

SITUAZIONE ECONOMICO - FAMILIARE

La quantificazione dell'apporto alla procedura dipenderà quindi da quanto il debitore può trattenere per il proprio sostentamento familiare: nel caso del ricorrente, egli può contare sul modestissimo apporto della moglie (circa €300,00 mensili quale retribuzione per l'attività di colf), sicchè, depurati gli introiti familiari dell'importo del mutuo (€537,00 mensili), egli può contare su €1564,00 con il quale deve affrontare le seguenti spese mensili del nucleo familiare (doc. 16):

spese telefoni/internet	€50,00
bolletta acqua	€40,00
bolletta luce	€80,00



Michela Moscon

Via Cavallegeri, 14/C / 31100 Treviso

Tel 0422 304115 Fax 0422 319389

e-mail: avvocato.moscon@studiolegalemoscon.it

c.f. MSCMHL66A44LA07X / p.i. 03122660263

bolletta gas	€50,00
bolletta contarina	€30,00
spesa per cibo/beni di prima necessità (4 persone)	€800,00
abbigliamento (4 persone)	€40,00
sport figli	€30,00
gasolio auto	€150,00
tagliando auto	€50,00
bollo auto	€30,00
assicurazione auto	€40,00
spese sanitarie/visite specialistiche	€30,00
assicurazione casa	€40,00
Totale	€1460,00

Si evidenzia come tale somma sia stata documentata e verificata anche dall'OCC e sia peraltro assolutamente ragionevole, anche considerando che, secondo le rilevazioni Istat, le spese medie delle famiglie per l'anno 2023, è di 2.738,00 (rilevazione, peraltro, anteriore al recente aumento del costo della vita dovuto all'attuale inflazione).

Alla luce di quanto sopra considerato, si ritiene congruo e prudenzialmente sostenibile per il ricorrente il versamento ai creditori dell'importo di euro 400,00 mensili, per i 4 anni successivi all'approvazione del presente piano.

* * * * *

SITUAZIONE DEBITORIA E SUDDIVISIONE IN CLASSI

a) Situazione debitoria.



Michela Moscon

Via Cavalleggeri, 14/C / 31100 Treviso

Tel 0422 304115 Fax 0422 319389

e-mail: avvocato.moscon@studiolegalemoscon.it

c.f. MSCMHL66A44LA07X / p.i. 03122660263

Si precisa, infine, che oltre ai debiti di cui sopra vi sono un debito verso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione per € 1.409,64.= (relativo a bolli auto dal 2016 al 2019), un debito verso la Banca "BNL SPA" di € 9.318,00.=, quale residuo di un prestito personale dell'11/11/2011 relativo alla polizza assicurativa collegata al mutuo di acquisto della precedente prima casa, un debito verso la "Cofidis spa" di € 1.429,00.=, quale residuo della richiesta di prestito personale del 06/11/2023 per l'acquisto di un divano, un debito verso "Findomestic Banca spa" di € 1.130,72.=, quale residuo della richiesta di credito finalizzato del 04/07/2024, ed un debito verso "Compass Banca spa" di € 1.131,21.=, quale residuo del finanziamento erogato in data 27/08/2024, entrambi per l'acquisto di un cellulare per sé e per la moglie.

L'ammontare dei debiti complessivi maturati alla data del deposito del presente ricorso è pari a circa euro 219.143,63. =, (di cui €124.936,00 di mutuo ipotecario), così suddivisi:

- debito verso la Banca "BNL SPA", come da mail del 15/11/2024 (doc. 12), per € 124.936,93. =, quale residuo del mutuo ipotecario n. 1461572 del 18/12/2018;
- debito verso la Banca "BNL SPA", come da CRIF del 20/01/2025 (doc. 9), per € 9.318,00. =, quale residuo del prestito personale dell'11/11/2011;
- debito verso "Cofidis Spa", come da CRIF del 20/01/2025, per €1.429,00. =, quale residuo del prestito personale del 06/11/2023;
- debito verso "Findomestic Banca spa", come da Pec del 24/09/2024 (doc. 23), per € 29.951,13. = quale residuo di un prestito personale del



Michela Moscon

Via Cavalligieri, 14/C / 31100 Treviso

Tel 0422 304115 Fax 0422 319389

e-mail: avvocato.moscon@studiolegalemoscon.it

c.f. MSCMHL66A44LA07X / p.i. 03122660263

28/01/2019, € 20.691,00. = quale residuo del finanziamento n. 533253 del
14/02/2019, € 10.974,00. = quale residuo del finanziamento n. 587364 del
05/07/2019 ed €1.130,72. = quale residuo della richiesta di credito
finalizzato del 04/07/2024;

- debito verso "Compass Banca spa", come da Pec del 20/12/2024, per
€1.131,21.= quale residuo del finanziamento n. 30353371 del 27/08/2024;
- debito verso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, come da Pec del
01/08/2024, per € 1.409,64. =;
- debito verso "Agos Ducato spa", quale residuo del finanziamento n.
61187541, come da Pec del 02/10/2024, per € 18.172,00. =;

di cui al sottostante specchio:

Nominativo Creditore	Natura Credito	Diritti Credito	Debito Residuo
Banca "BNL SPA"	Mutuo	Ipotecario	€ 124.936,93
Banca "BNL SPA"	Finanziamenti	Chirografario	€ 9.318,00
"Findomestica Banca spa"	Finanziamenti	Chirografario	€ 62.746,85
"Cofidis spa"	Finanziamenti	Chirografario	€ 1.429,00
"Compass Banca spa"	Finanziamenti	Chirografario	€ 1.131,21
"Agos Ducato spa"	Finanziamento	Chirografario	€ 18.172,00
Agenzia delle Entrate - Riscossione	Bolli auto	Privilegio grado XX°	€ 1.109,24
Agenzia delle Entrate	Bolli auto	Chirografario	€ 300,40



Michela Moscon

Via Cavalleggeri, 14/C / 31100 Treviso

Tel 0422 304115 Fax 0422 319389

e-mail: avvocato.moscon@studiolegalemoscon.it

c.f. MSCMHL66A44LA07X / p.i. 03122660263

- Riscossione			
			€ 219.143,63

Tuttavia, il predetto importo è sicuramente inferiore, essendo in corso una cessione mensile del quinto dello stipendio del signor Giardina in favore di "Findomestic Banca spa", alla quale viene mensilmente versato una parte del suo stipendio.

b) Suddivisione in classi.

Preliminarmente all'esposizione del presente piano, si ritiene opportuno suddividere i debitori in classi omogenee rispetto alla tipologia del debito e alla probabile percentuale di soddisfazione rinveniente dal Piano proposto.

Classe 1: Crediti in Prededuzione

Come previsto dalla normativa, i crediti prededucibili, ossia quelli sorti in funzione o in occasione della presente procedura, compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti, hanno il diritto di essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri creditori. Tali crediti sono così composti:

- 1) dal compenso del Gestore della Crisi che è pari, al netto degli acconti già versati, a complessivi € 6.106,22. = comprensivi di iva, c.p.a. e spese (doc. 24);
- 2) dal compenso della deducente procuratrice Avv. Michela Moscon (per la predisposizione ed il deposito del ricorso) che è pari a complessivi € 4.377,36.= comprensivi di iva, c.p.a. e spese generali (di cui € 3.283,02.= in prededuzione - per il valore del 75%, a norma dell'art. 6, comma 1, lett. b) del CCII, del credito professionale, comprensivo di oneri e accessori, sorto in funzione della presentazione della domanda di omologazione del piano; ed € 1.094,34.= a favore dell'avv.to Michela



Michela Moscon

Via Cavalleggeri, 14/C / 31100 Treviso

Tel 0422 304115 Fax 0422 319389

e-mail: avvocato.moscon@studiolegalemoscon.it

c.f. MSCMHL66A44LA07X / p.i. 03122660263

Moscon in privilegio art. 2751 bis n. 2, per il valore residuo del 25%, del credito professionale, comprensivo di oneri e accessori, sorto in funzione della presentazione della domanda di omologazione del piano)

- 3) dal compenso del commercialista (per l'assistenza contabile e fiscale, ivi incluse le sessioni telefoniche con finanziarie ed gli accessi alle banche per recupero documentazione per la procedura) che è pari a complessivi € 1.903,20.= comprensivi di iva e c.p.a.;
- 4) dall'imposta di registro sull'eventuale sentenza di omologa pari ad € 200,00.=.

Classe 2: Creditori Privilegiati

Sono da considerarsi privilegiati i debiti muniti di pegno, privilegio o ipoteca.

In tale classe vanno considerati:

- € 1.094,34. = a favore dell'avv.to Michela Moscon (privilegio art. 2751 bis n. 2, per il valore residuo del 25%, del credito professionale, comprensivo di oneri e accessori, sorto in funzione della presentazione della domanda di omologazione del piano);
- € 1.903,20. = a favore della dott.ssa Pamela Beraldo (privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.);
- € 1.109,24. = a favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione (credito privilegiato con collocazione 20° grado relativo a bolli auto);

Classe 3: Crediti Chirografari

Tale classe comprende i creditori dell'istante non garantiti (rappresentati dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, da "Findomestica Banca spa", da "Compass Banca spa", da "Cofidis spa", da Banca "BNL SPA" e da



Michela Moscon

Via Cavallegeri, 14/C / 31100 Treviso

Tel 0422 304115 Fax 0422 319389

e-mail: avvocato.moscon@studiolegalemoscon.it

c.f. MSCMHL66A44LA07X / p.i. 03122660263

"Agos Ducato spa") ovvero la totalità dei debiti rilevati. La somma di tali posizioni, elencata nel precedente specchio è di circa - € 93.097,46.=.

Classe 4: Crediti/costi sopravvenienti

Come anticipato, il signor Giardina è proprietario di n. 3 autovetture del valore stimato di €10.700,00. Si precisa che il debitore intende mettere a disposizione della procedura solamente due autovetture (la Toyota e la Seat in uso alla moglie ed alla suocera) la cui vendita verrà formalizzata solo al termine dei quattro anni di durata proposta del piano. Il ricavato di tale vendita verrà destinato ad eventuali crediti e/o costi di procedura che dovessero sopravvenire fino ad omologa della stessa, anche a seguito di precisazione dei creditori esistenti. Qualora non dovessero sopravvenire nuovi crediti, l'intero importo del ricavato della vendita verrà destinato ai creditori chirografari che così otterranno una percentuale maggiore di soddisfacimento dei propri crediti.

* * * * *

PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E CONVENIENZA DELLO STESSO.

Come emerge dalla stessa relazione dell'OCC, la proposta di piano è stata elaborata dal debitore con l'intento di:

- i. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
- ii. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal debitore assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
- iii. trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il



Michela Moscon

Via Cavalleggeri, 14/C / 31100 Treviso

Tel 0422 304115 Fax 0422 319389

e-mail: avvocato.moscon@studiolegalemoscon.it

c.f. MSCMHL66A44LA07X / p.i. 03122660263

debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCII.

In virtù di quanto sopra e in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, il ricorrente/debitore propone quanto segue:

1. Immobile di Silea (TV) con valore di vendita forzata pari ad € 128.300,00.

=, come da perizia di stima:

- soddisfacimento: creditore ipotecario "BNL SPA".

Poiché il sig. Giardina, alla data del deposito della domanda, ha regolarmente adempiuto le obbligazioni nei confronti del creditore ipotecario (come da dichiarazione della stessa banca - doc. 12 -), lo stesso vuole avvalersi della possibilità di procedere al pagamento in continuità del piano di ammortamento del mutuo ai sensi dell'art. 67, comma 5, del CCII.

Si fa altresì presente che, essendo il valore residuo ad oggi del mutuo pari ad € 124.936,93.=, essendo il valore di vendita forzata (25% del valore commerciale) dell'immobile pari ad € 128.300,00.= (come da perizia di stima dell'arch. Giorgio Pavan confermata dall'Ing. Bortolin), tenute presenti le eventuali spese di una vendita competitiva e le incertezze di realizzo sottointese alle procedure di vendita stesse, l'alternativa liquidatoria non comporterebbe, di fatto, alcun significativo vantaggio in favore del ceto creditorio in quanto andrebbe a soddisfare esclusivamente il creditore ipotecario (che pertanto con il piano verrà pagato, ai sensi dell'art. 67, comma 4, del CCII in misura non inferiore a quella realizzabile).



Michela Moscon

Via Cavalligieri, 14/C / 31100 Treviso

Tel 0422 304115 Fax 0422 319389

e-mail: avvocato.moscon@studiolegalemoscon.it

c.f. MSCMHL66A44LA07X / p.i. 03122660263

2. C/c bancario cointestato con un saldo pari ad €832,34 al 07/02/2025:

- soddisfacimento: nessun creditore.

Tenuto presente il valore della liquidità dello stesso (movimentata esclusivamente dall'incasso dello stipendio e dalle spese familiari), non risultano importi significativi tali da poter essere messi a disposizione dei creditori.

3. N. 48 rate da € 400,00. =, per un importo totale di € 19.200,00.=, relative ad una parte dello stipendio mensile del debitore:

- soddisfacimento: creditori in ordine di preferenza.

Il debitore, tenute presenti le spese per il sostentamento proprio e della sua famiglia, mette a disposizione, per un periodo di quattro anni, l'importo mensile pari ad € 400,00. = con il quale si andrà a soddisfare, interamente o parzialmente, i creditori che, per importo e ordine di privilegio, sono così rappresentati:

- € 6.106,22. = a favore del gestore della crisi dott. Luca Gaiotti (prededuzione);
- € 3.283,02. = a favore dell'avv.to Michela Moscon (prededuzione per il valore del 75%, a norma dell'art. 6, comma 1, lett. b) del CCII, del credito professionale, comprensivo di oneri e accessori, sorto in funzione della presentazione della domanda di omologazione del piano);
- € 1.094,34. = a favore dell'avv.to Michela Moscon (privilegio art. 2751 bis n. 2, per il valore residuo del 25%, del credito professionale, comprensivo di oneri e accessori, sorto in funzione della presentazione della domanda di omologazione del piano);
- € 1.903,20. = a favore della dott.ssa Pamela Beraldo (privilegio ex art.



Michela Moscon

Via Cavalleggeri, 14/C / 31100 Treviso

Tel 0422 304115 Fax 0422 319389

e-mail: avvocato.moscon@studiolegalemoscon.it

c.f. MSCMHL66A44LA07X / p.i. 03122660263

2751 bis n. 2 c.c.);

- € 1.109,24. = a favore dell' Agenzia delle Entrate - Riscossione (credito privilegiato con collocazione 20° grado relativo a bolli auto);

- € 93.097,46. = a favore dei creditori chirografari (rappresentati dall' Agenzia delle Entrate – Riscossione, da “Findomestica Banca spa”, da “Compass Banca spa”, da “Cofidis spa”, da Banca “BNL SPA” e da “Agos Ducato spa”).

4. Beni mobili registrati con valore di vendita complessivo pari ad € 10.700,00. = come da perizia di stima:

- Soddisfacimento: creditori chirografari.

Tenuto presente che le tre autovetture di proprietà del sig. Giardina sono attualmente tutte in uso allo stesso o a membri della sua famiglia (le auto più recenti sono utilizzate dal sig. Giardina e dalla moglie, sia per lavoro che per impegni familiari, mentre quella più datata è utilizzata dalla suocera), e considerate le eventuali spese di trasporto che lo stesso e la sua famiglia dovrebbero sostenere in caso di vendita, si precisa che il debitore intende mettere a disposizione della procedura solamente due autovetture (la Toyota e la Seat in uso alla moglie ed alla suocera) la cui vendita verrà formalizzata solo al termine dei quattro anni di durata proposta del piano. Nonostante ciò (e considerata anche la riduzione di valore delle auto in caso di vendita tra quattro anni) quanto proposto ai creditori è di certo più vantaggioso rispetto ad un realizzo immediato di tutte e tre le autovetture che comporterebbe, viste le spese quotidiane da sostenere, l'impossibilità di offrire la stessa somma mensile di stipendio e il conseguente svantaggio in termini economici se



Michela Moscon

Via Cavalleggeri, 14/C / 31100 Treviso

Tel 0422 304115 Fax 0422 319389

e-mail: avvocato.moscon@studiolegalemoscon.it

c.f. MSCMHL66A44LA07X / p.i. 03122660263

considerato nel lungo periodo di quattro anni di durata del piano.

Riepilogando, sulla base di quanto qui sopra esposto, si evidenzia che col piano proposto dal debitore verranno soddisfatti i creditori, in base al relativo ordine di preferenza, nella seguente misura:

Disponibilità per il piano: € 144.136,93.= (comprensivo dell'importo di € 124.936,93.= del mutuo ipotecario che verrà pagato in continuità e dell'importo di € 19.200,00.= relativo alla quota di stipendio messa a disposizione):

CREDITI PREDEDUCIBILI per l'intero;

CREDITI IPOTECARI per l'intero;

CREDITI PRIVILEGIATI ART. 2751 BIS N.2 per l'intero;

CREDITI PRIVILEGIATI GRADO XX° per l'intero;

CREDITI CHIROGRAFARI nella misura del 6,13%.

Va precisato infine che la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari potrà essere maggiore in quanto al termine dei quattro anni di durata del piano, come precedentemente esposto, si procederà alla vendita di due autovetture di proprietà mettendo a disposizione quanto verrà realizzato.

In conclusione, il piano di ristrutturazione dei debiti così proposto dal ricorrente è di certo conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, perché con l'implementazione dello stesso i creditori hanno la matematica certezza (non dimentichiamo che il ricorrente è dipendente dell'esercito e che il di lui stipendio è connotato da certezza e stabilità) di ricavare l'importo così come proposto. In caso di liquidazione, soprattutto per i creditori ipotecari, l'importo diverrebbe invece incerto sia nell'*an* che nel



Michela Moscon

Via Cavalleggeri, 14/C / 31100 Treviso

Tel 0422 304115 Fax 0422 319389

e-mail: avvocato.moscon@studiolegalemoscon.it

c.f. MSCMHL66A44LA07X / p.i. 03122660263

quantum ed in ogni caso, data l'attuale situazione del mercato immobiliare nonché le eventuali spese connesse ad una vendita competitiva, è probabile che i creditori vengano soddisfatti in misura minore rispetto a quanto garantito dal piano proposto.

Tra l'altro, la tempistica di attuazione del piano stesso (4 anni), seppur più lunga di un anno dell'ipotesi liquidatoria, rappresenta un equo bilanciamento tra le esigenze dei creditori e quelle del debitore.

Si evidenzia, comunque, come la situazione debitoria dell'istante non risulti più sostenibile, ed una risoluzione della stessa attraverso l'accesso ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento risulti opportuna e conveniente per gli stessi creditori chirografari, in quanto, anzi, la proposta di piano pone in una situazione di *par condicio* tutti i creditori di tale categoria e permette loro di recuperare in parte il loro credito, in tempistiche contenute, e senza affrontare i pesanti costi legati ad eventuali iniziative individuali.

Inoltre, si rimarca la buona volontà e l'impegno dell'istante, dato che si obbligherebbe a vivere con il minimo indispensabile per il proprio sostentamento, pur di offrire il massimo soddisfacimento possibile ai creditori, attraverso la messa a disposizione di una quota di reddito, peraltro analoga a quella pignorabile del suo stipendio.

* * * * *

ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI ED EVENTUALI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI – ASSENZA

-



Michela Moscon

Via Cavalleggeri, 14/C / 31100 Treviso

Tel 0422 304115 Fax 0422 319389

e-mail: avvocato.moscon@studiolegalemoscon.it

c.f. MSCMHL66A44LA07X / p.i. 03122660263

Da ultimo, si dà atto che non sono presenti atti del debitore oggetto di impugnazione da parte dei creditori o di terzi.

Il signor Giardina non risulta inoltre aver compiuto altri significativi atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni, se non le richieste/rinegoziazioni dei finanziamenti fatti.

* * * * *

Tutto ciò premesso e considerato, il ricorrente,

CHIEDE

All.mo Tribunale adito, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

- di dichiarare con decreto l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. C.C.I.L., disponendo che la proposta/piano e la relazione siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori presenti;
- di disporre, al fine di tutelare il piano di ristrutturazione depositato e la *par condicio creditorum*, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;
- di dichiarare la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali;
- di omologare con sentenza, trascorsi i termini previsti dalla legge e rispettati i relativi adempimenti, il piano presentato, disponendone, ove



Michela Moscon

Via Cavalleggeri, 14/C / 31100 Treviso

Tel 0422 304115 Fax 0422 319389

e-mail: avvocato.moscon@studiolegalemoscon.it

c.f. MSCMHL66A44LA07X / p.i. 03122660263

necessario, la trascrizione a cura dell'OCC e dichiarando contestualmente la chiusura della procedura.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Dichiarazione assenza atti dispositivi sottoscritta da Giardina Silvestro;
- 2) Visura catastale Giardina;
- 3) Note ipotecarie e sviluppo;
- 4) Visura PRA;
- 5) Perizia immobiliare casa di abitazione;
- 6) Buste paga Giardina 2023 e 2024;
- 7) Cariche giardina;
- 8) Visura non esistenza protesti Giardina;
- 9) Visura Crif Giardina;
- 10) Contratti provenienza immobili;
- 11) Contratti mutuo/finanziamenti;
- 12) Attestazione BNL regolarità versamento rate mutuo;
- 13) Certificato casellario giudiziale;
- 14) Certificato carichi pendenti;
- 15) Certificato matrimonio, residenza, stato civile e stato famiglia;
- 16) Elenco spese correnti necessarie al sostentamento familiare



Michela Moscon

Via Cavalleggeri, 14/C / 31100 Treviso

Tel 0422 304115 Fax 0422 319389

e-mail: avvocato.moscon@studiolegalemoscon.it

c.f. MSCMHL66A44LA07X / p.i. 03122660263

- 17) Dichiarazioni dei redditi Giardina ultimi 5 anni;
- 18) DSU Ranieri Giovanna, coniuge di Giardina;
- 19) Patrimonio mobiliare Giardina – Ranieri;
- 20) Contratto lavoro Ranieri Giovanna;
- 21) Istanza OCC Villorba;
- 22) Accettazione incarico OCC dott. Gaiotti;
- 23) Relazione OCC;
- 24) Compenso Gestore della crisi;
- 25) Delega OCC al deposito avv.to Moscon.

Ai fini e per gli effetti di legge, si dichiara che il contributo unificato viene versato in misura fissa ed è pari ad 98,00.

Con osservanza.

Treviso lì 11/02/2025

Avv. Michela Moscon

